

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 3 maggio 2012;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale, in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 22396 del 3 novembre 2011 (di seguito anche il Provvedimento) notificata in data 14 novembre 2011, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Paladin Pharma S.p.A., consistente nell'aver fornito, attraverso un'intensa campagna promozionale, indicazioni false e ingannevoli sulle vantate caratteristiche dell'integratore Revidox¹ in violazione degli artt. 20, comma 2, 21 comma 1, lettera b), e 23, lettera d), del Codice del Consumo;

VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, la nota pervenuta in data 21 febbraio 2012 con cui si informava in ordine all'esecuzione della lettera c) del dispositivo del Provvedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Con provvedimento n. 22396 del 3 novembre 2011, l'Autorità ha deliberato che *«gli specifici claim utilizzati dal professionista – intesi a far discendere dall'assunzione dell'integratore effetti di "Rallentamento/Stop dell'invecchiamento cellulare" non sono, ad oggi, suffragati da alcuna specifica autorizzazione sul prodotto o sul suo principio attivo (ex articolo 14 del Regolamento (CE) n. 1924/2006)»* e che, pertanto, *«[...] al prodotto non può essere ascritta, in relazione alla sua efficacia antiossidante, alcuna funzione preventiva o di miglioramento in relazione agli aspetti fisiologici indicati, quali il rallentamento dell'invecchiamento [...], ma anche i diversi effetti fisiologici quali "una maggiore resistenza del sistema immunitario" o "migliorare la funzionalità fisiologica di cuore e vasi sanguigni" [...] o "più vitalità e migliori capacità mnemoniche"»*.

Alla luce di quanto precede, il provvedimento n. 22396 del 3 novembre 2011 vietava l'ulteriore diffusione della pratica commerciale nonché la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa riguardante le vantate proprietà di Revidox.

Il professionista, in data 2 dicembre 2011 proponeva ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del citato Provvedimento al TAR del Lazio, il quale in data 11 gennaio 2011 disponeva la sospensione dell'applicazione limitatamente all'obbligo di pubblicazione di un "messaggio di rettifica", fissando l'udienza per il giudizio di merito per il giorno 22 febbraio 2012. Con la sentenza n. 3513/2012 depositata in segreteria il 18 aprile 2012, il TAR ha respinto il ricorso del professionista accogliendolo solo quanto alla misura della sanzione irrogata alla ricorrente, che dovrà essere rideterminata dall'Autorità nella misura ridotta del 25%.

In data 21 febbraio 2012 il professionista comunicava le iniziative adottate per ottemperare alla citata Delibera dell'Autorità - ai sensi del punto c) del dispositivo - precisando *"la campagna stampa oggetto di censura è stata sospesa nei giorni immediatamente successivi alla notifica del provvedimento"* e che *«il sito internet (www.revidox.it) è stato bloccato immediatamente ed attualmente è disponibile solamente una home page in cui si riporta la scritta "sito in costruzione"»*.

Nonostante quanto indicato in tale comunicazione, in data 23 marzo 2012, sulla base di rilevazioni d'ufficio, sul quotidiano a tiratura nazionale *Corriere della Sera*² si rinveniva il messaggio dal titolo *"Come contrastare l'invecchiamento cellulare"* che riproponeva gli stessi vantati ed informazioni relative al rallentamento dell'invecchiamento laddove, in particolare, da un lato, affermava che *"Saper leggere la pelle è un primo esame che ci aiuta a capire che l'orologio biologico che segna il passaggio del tempo, sta accelerando la sua corsa ed è in atto un aumento dei Radicali Liberi"* definiti *"[...] causa principale dell'invecchiamento da ossidazione"* e, dall'altro, che *"[...] con un corretto uso di Revidox, si abbia una significativa riduzione dello stress ossidativo (-40%)"*.

Anche il sito web del professionista, *www.revidox.it*, diversamente da quanto dichiarato nella comunicazione del 21 febbraio 2012, sulla base di rilevazioni d'ufficio effettuate nelle date del 20 aprile 2012³ e 2 maggio 2012, risulta attivo e riporta le caratteristiche del Revidox come *"[...] formulato per contrastare l'invecchiamento cellulare, determinando*

¹ *[Tale prodotto vantava di poter contrastare l'invecchiamento cellulare utilizzando frasi dal tenore "Contro/Stop all'invecchiamento cellulare grazie all'ultimo ritrovato naturale della ricerca scientifica anti-età", "Rallenta l'invecchiamento cellulare".]*

² *[Risulta che tale annuncio sia stato pubblicato, nella stessa settimana, anche sul quotidiano La Repubblica.]*

³ *[Pagine web del sito www.revidox.it acquisite agli atti del procedimento.]*

risultati visibili anche a livello cutaneo" oltre ai *"risultati clinicamente dimostrati vs placebo"* (sotto forma di tabella) di uno studio clinico condotto su 50 soggetti, con gruppo di controllo, per 2 mesi, presenti anche nell'informazione pubblicitaria apparsa sul *Corriere della Sera*.

E' stata inoltre acquisita agli atti una foto, scattata in data 17 aprile 2012, che riproduce un pannello pubblicitario del prodotto Revidox esposto nella vetrina di una farmacia del centro storico di Torino. Il pannello propone il concetto dell'efficacia anti-invecchiamento di Revidox attraverso la domanda *"Cosa vedi in questo orologio?"* posta immediatamente sotto un vero orologio inserito nel pannello e la relativa risposta *"Lancette del tempo indietro anche dentro di te"*⁴. Nel messaggio è presente anche il concetto dell'equivalenza degli effetti dovuti all'assunzione del Prodotto con quelli attribuibili al consumo d'uva attraverso l'espressione *"In una capsula i principi benefici anti-invecchiamento di 45 kg di uva rossa"* che compare all'interno di un bollino che sovrasta l'immagine di una capsula aperta di Revidox dalla quale fuoriesce uva rossa, nonché il riferimento all'azione delle sirtuine, presenti nel Prodotto, sulla longevità.

Non si può non rilevare come tali messaggi presentino gli stessi profili di scorrettezza sanzionati con il citato provvedimento, riproponendo gli stessi concetti e anche alcune delle espressioni precedentemente veicolate ai consumatori in merito alla vantata efficacia di Revidox in termini di anti-invecchiamento fatta discendere dalla presenza, tra i suoi costituenti, di Resveratrolo, dell'estratto di melograno⁵ e delle sirtuine nonché dall'equivalenza del contenuto di una capsula del Prodotto con un grandissimo quantitativo di uva rossa (45 kg).

Inoltre, in data 27 aprile 2012 il professionista comunicava di aver disposto la pubblicazione della dichiarazione rettificativa sui quotidiani e periodici indicati nel Provvedimento e sul sito *www.paladinpharma.it*.

Da rilevazioni d'ufficio effettuate in data 2 maggio 2012 risultava la pubblicazione, sulla *home page*, di una riproduzione parziale della dichiarazione rettificativa, specificamente della sola parte iniziale della stessa che non riporta l'accertamento di ingannevolezza della pratica, parte che è invece visibile attraverso un *link* denominato *"dettagli"*. Infine, alla medesima data era ancora possibile visitare il sito *www.revidox.it* (a partire da *www.paladinpharma.it*) che continua a riportare la medesima forma di pubblicità rilevata d'ufficio al 20 aprile 2012.

Conseguentemente, per quanto attiene alla pubblicazione rettificativa sul sito, non appaiono rispettate le condizioni dettate nel provvedimento, in quanto il testo non appare nella sua interezza nella *home page*, mentre è proprio assente la parte relativa all'accertamento di ingannevolezza. Inoltre, come già detto, sul sito permane la pubblicità di Revidox con modalità ancora ingannevoli, in contrasto con le precise modalità indicate per la pubblicazione della dichiarazione rettificativa.

Per tali motivi, la pratica commerciale presenta il medesimo profilo di scorrettezza già accertato nel citato provvedimento n. 22396 del 3 novembre 2011, comunicato al professionista in data 14 novembre 2011, nonché appare inottemperante anche con riferimento alle modalità di pubblicazione della dichiarazione rettificativa, per quanto attiene al sito *www.paladinpharma.it*.

Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 22940 del 3 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Paladin Pharma S.p.A. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 22396 del 3 novembre 2011;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è il dott. Marco Venanzi;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione Agroalimentare e Trasporti, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore, dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società Paladin Pharma S.p.A., ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento.

⁴ [Tale scritta è posta, più in basso, all'interno di un disegno che riproduce una capsula aperta del Prodotto dalla quale simbolicamente fuoriescono numerosi acini d'uva rossa.]

⁵ [Il messaggio diffuso sul quotidiano omette, ora, il riferimento alle proprietà del Selenio.]

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

p. IL PRESIDENTE

Piero Barucci